

REVISORE DEI CONTI

RELAZIONE DI CONTROLLO SUL CONTO GIUDIZIALE

ISTITUZIONE SCOLASTICA MARTINO MARTINI

Sig.ra Curci Addolorata

natura: agente contabile incaricato della gestione minute spese dell'istituzione scolastica

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

ESITO DEI CONTROLLI (ai sensi dell'art. 25 e successivi del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg e ss.mm.)

<p>Certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile incaricato della gestione minute spese dell'istituzione scolastica Martino Martini</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO</p> <p><input type="checkbox"/> POSITIVO CON OSSERVAZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>L'agente contabile Curci Addolorata incaricata della gestione minute spese dell'istituzione scolastica Martino Martini ha presentato il conto giudiziale relativo al periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 in data 28.02.2024, prot. n. 2195 entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario o alla cessazione dell'incarico dell'agente contabile</p>
<p>Certificazione dell'avvenuto controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento (Dirigente scolastico)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO</p> <p><input type="checkbox"/> POSITIVO CON OSSERVAZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>Il Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica Istituto Martino Martini ha apposto il visto di conformità sul conto giudiziale (previsto dall'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48 Leg) in data 29/02/2024 e ha trasmesso con comunicazione prot. n. 2259 di data 29/02/2024 il conto giudiziale al Revisore dei Conti dott.ssa Stefania Allegretti Organo di controllo interno in base a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.</p>
<p>Certificazione a campione della presenza della documentazione a supporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO</p> <p><input type="checkbox"/> POSITIVO CON OSSERVAZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>Si è provveduto, in base al disposto dell'art. 25 bis 1 del DPGP n. 18-48 Leg. alla verifica della presenza della documentazione a supporto del 2% delle righe del conto giudiziale, con il minimo di 1 riga e un massimo di 5 righe.</p>

		<p>Il controllo della documentazione a corredo di 1 riga del conto giudiziale estratto a campione, ha dato esito positivo.</p> <p>La riga estratta a campione è la riga 7 relativa al mese di giugno 2023. Si fa riferimento al verbale di estrazione casuale righe dei conti giudiziali comunicata dal Servizio istruzione prot. n. 0144518 di data 23 febbraio 2024.</p>
--	--	--

CONCLUSIONI

L'esame del conto giudiziale indicato nel frontespizio, ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.P. n. 7/1979, ha evidenziato, come meglio riportato nel prospetto sopra presentato, il rispetto del disposto normativo relativamente:


- ✓ all'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile incaricato della gestione del fondo delle minute spese;
- all'avvenuta apposizione del visto di controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento;
- alla presenza della documentazione a supporto del conto giudiziale, per le righe dello stesso estratto con modalità casuale: (è stata verificata la riga 7 relativa alle spese di giugno 2023)

La presente relazione viene inviata al Responsabile del procedimento competente per l'adozione della determinazione di parifica e approvazione del conto giudiziale e la successiva trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige.

10 maggio 2024

Il Revisore dei conti

dott.ssa Stefania Allegretti



Allegati: conto giudiziale

CONTI GIUDIZIALI – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

articolo 74 del Regio Decreto n. 2440/1923

"Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei

rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti."

articolo 178 del Regio Decreto n. 827/1924

Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
- b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

articolo 139 del Decreto legislativo n. 174/2016

Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Normativa provinciale

articolo 47 della LP n. 7/1979

Conti giudiziali

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.
2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione.
3. Il conto è presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.
4. La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto.
5. Il regolamento di esecuzione può dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3.
6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3.

articolo 25 del DPP n. 18-48/Leg/2005

Agenti contabili

1. Il tesoriere, gli agenti pagatori, gli agenti della riscossione e gli agenti di materia sono individuati agenti contabili ed in quanto tali sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo la vigente disciplina in materia. Gli agenti contabili sono nominati con atto dirigenziale, che ne stabilisce anche le competenze, ferme restando le funzioni di agente contabile connesse ad attività affidate a soggetti esterni all'amministrazione. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, i dati relativi agli agenti contabili sono comunicati alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

2. Gli agenti contabili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere annualmente il conto giudiziale della gestione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della gestione.

3. Il tesoriere invia il conto giudiziale al servizio provinciale competente in materia di entrate, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità e lo trasmette alla Corte dei conti. In caso di difformità o presunte irregolarità, il servizio medesimo rinvia il conto con osservazioni.

4. omissis

5. Ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono agenti contabili di materia coloro che hanno in consegna beni mobili, tranne il caso di coloro che detengono mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto.

6. Gli agenti di materia consegnatari di azioni o di quote di società di proprietà della Provincia inviano il conto giudiziale al dirigente della struttura provinciale competente in materia di predisposizione degli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, la struttura medesima rinvia il conto con osservazioni.

6 bis. Gli altri agenti di materia e gli agenti della riscossione inviano il conto giudiziale al proprio dirigente, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il medesimo dirigente rinvia il conto con osservazioni. Nel caso l'agente contabile sia un dirigente, trasmette il conto al dirigente della struttura complessa in cui è inserito; nel caso di unità di missione semplice o strategica, lo trasmette al dirigente del dipartimento, o alla direzione generale, in cui è incardinata.

6 ter. omissis

6 quater. Gli agenti pagatori, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, inviano il conto giudiziale al proprio dirigente, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.

7. Sono agenti contabili di fatto coloro che, pur senza nomina esplicita, hanno le caratteristiche di cui al presente articolo.

7 bis. Gli agenti contabili esterni inviano il conto giudiziale della gestione al dirigente della struttura provinciale di riferimento, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.

7 ter. È compito del servizio provinciale competente in materia di entrate procedere a periodiche verifiche di cassa presso gli uffici del tesoriere e degli agenti contabili della riscossione.

Articolo 25 bis del DPP n. 18-48/Leg/2005

Conti giudiziali.

La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare i modelli per la resa dei conti degli agenti contabili.

Articolo 25 bis 1 del DPP n. 18-48/Leg/2005

Relazione di controllo sui conti giudiziali.

1. Il responsabile del procedimento previsto dall'art. 25 a seguito dell'apposizione del visto di conformità trasmette il conto giudiziale all'organo di controllo, individuato dall'articolo 47, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che predisporre una relazione che dà atto degli esiti dei controlli disciplinati dal medesimo comma.

2. L'organo di controllo predisporre una relazione con cui certifica:

- a) l'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile;
- b) l'avvenuto controllo del conto da parte del responsabile del procedimento;
- c) limitatamente ai conti controllati a campione, previsti dal comma 2 bis, la presenza della documentazione a supporto.

2 bis. L'organo di controllo verifica la presenza della documentazione dei conti giudiziali relativi all'anno precedente presentati dagli agenti contabili individuando annualmente un campione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, per ciascuna delle tipologie di agenti contabili previste dall'articolo 25. Per i conti giudiziali estratti l'organo di

controllo verifica a campione la presenza della documentazione a supporto del due per cento delle righe di ciascun conto giudiziale, con il minimo di una riga e un massimo di cinque righe.

3. La relazione è inviata al responsabile del procedimento previsto dal comma 1 ai fini della verifica ed approvazione del conto giudiziale.

Articolo 25 bis 2 del DPP n. 18-48/Leg/2005

Termini del procedimento di approvazione.

1. L'approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro il 31 maggio, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.

2. In caso di cessazione della gestione il conto giudiziale deve essere approvato dal responsabile di procedimento entro 3 mesi dalla consegna da parte dell'agente contabile; in questo caso l'organo di controllo verifica la presenza della documentazione a supporto del due per cento delle righe del conto giudiziale, con il minimo di una riga e un massimo di cinque righe.

3. In materia di agenti della riscossione l'approvazione del conto deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito del conto giudiziale entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e cioè entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale.

Articolo 25 bis 3 del DPP n. 18-48/Leg/2005

Termini del procedimento di controllo

1. La trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro un mese dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento.

2. In materia di agenti della riscossione, la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro tre mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento.

3. L'organo di controllo deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 25 bis 2.

4. Le tempistiche di cui ai commi precedenti possono essere variate sulla base di accordi mediante scambio di corrispondenza tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'organo di controllo, fermi restando i termini di cui all'articolo 25 bis 2, comma 3.